



COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

***Disciplinare per la procedura relativa all'accoglienza di inabili ed indigenti in
casa di riposo aventi domicilio di soccorso nel Comune***

Approvato con:

Deliberazione del Consiglio comunale n. 114 di data 04/11/1993 ed entrato in vigore il 26/11/1993

INDICE

Art. 1	Oggetto del disciplinare	Pag.	3
Art. 2	Richiesta di impegnativa	Pag.	3
Art. 3	Cessione proventi	Pag.	3
Art. 4	Concorso ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile	Pag.	3
Art. 5	Situazione economica congiunti obbligati	Pag.	4
Art. 6	Modalità determinazione concorso retta	Pag.	4
Art. 7	Garanzie patrimoniali	Pag.	5
Art. 8	Aggiornamento annuale situazione economica	Pag.	5
Art. 9	Assunzione impegnativa di ricovero	Pag.	5

ART. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare regola la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di Riposo di persone inabili, totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune medesimo.

ART. 2 RICHIESTA DI IMPEGNATIVA

Al fine dell'assunzione dell'impegnativa, di spesa per il ricovero in Casa di Riposo la persona inabile ospitata o da ospitare, totalmente o parzialmente priva di mezzi di sussistenza, deve presentare al Comune, personalmente o tramite suo tutore, curatore o assistente sociale, richiesta completata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione stessa, corredata di:

- attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso Casa di Riposo redatta dal medico curante, per l'inabilità;
- documentazione atta a dimostrare le condizioni economiche (mod. 740 - 101), per quanto riguarda l'indigenza.

La richiesta dovrà essere completata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le altre eventuali disponibilità finanziarie, (depositi bancari, postali, titoli di Stato ecc.) ed i beni patrimoniali posseduti con i relativi movimenti del triennio. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione e di effettuare ogni ulteriore accertamento che in merito ritenesse necessario.

ART. 3 CESSIONE PROVENTI

Il richiedente dovrà impegnarsi a cedere al Comune l'intero ammontare dei propri redditi e delle proprie entrate finanziarie, così come attestate a sensi del precedente articolo, fino a concorrenza degli oneri sostenuti dal Comune stesso per il ricovero in Casa di Riposo.

ART. 4 CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 433 CODICE CIVILE

Nel caso in cui sia accertato, che il richiedente ovvero la persona ospitata non possieda redditi sufficienti a coprire la retta, dovranno concorrere a sostituirsi le persone obbligate ad intervenire ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'art. 441 del Codice Civile.

ART. 5

SITUAZIONE ECONOMICA CONGIUNTI OBBLIGATI

Ai fini di cui al precedente art. 2 le persone obbligate agli alimenti devono presentare al Comune di domicilio di soccorso della persona ospitata o da ospitare in Casa di Riposo, specifica dichiarazione che attesti il loro reddito individuale, La stessa viene compilata su apposito schema predisposto dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale, accertate le condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta al sensi del successivo articolo 6.

I congiunti obbligati devono impegnarsi con apposita dichiarazione al versamento (es.: in rate bimestrali posticipate), dell'ammontare del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal successivo articolo 6.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione.

ART. 6

MODALITA' DETERMINAZIONE CONCORSO RETTA

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione o in concorso con l'ospite, in misura pari arre percentuali *appresso riportate* del reddito mensile determinato ai sensi del presente articolo, fino alla concorrenza dell'ammontare della retta: 7% se inferiore a £ 1.500.000.

9% da £. 1.500.000.-a £ 3.000.000.

12 % orti e £ .3.000.000 -

La determinazione del reddito convenzionale sarà operata, prendendo a base la somma imponibile relativa all'ultimo periodo di imposta, considerando il 75% solo quando alla sua formazione concorrano in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati, e deducendo i seguenti importi.

- la misura reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza o il rateo del mutuo edilizio;
- £. 1.000 000 - in ragione annua per ogni familiare a carico a sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende un solo titolare di reddito;
- £. 500 000 - annue per ogni familiare a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se il nucleo comprende più titolari di reddito tenuti agli alimenti.

Dividendo, quindi, per dodici l'importo così determinato

I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'I.N.P.S., o trattamenti assimilabili per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta a concorso di cui al precedente art. 4 Nei casi di particolari e comprovate situazioni, debitamente documentate, che rendano impossibile il contributo al pagamento della retta, ovvero il concorso nella misura stabilita, la Giunta Comunale potrà operare in deroga al disposto del presente articolo-

ART. 7

GARANZIE PATRIMONIALI

Nell'eventualità che l'interessato risulti proprietario, comproprietario od usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi ovvero i concorsi delle persone obbligate agli alimenti, non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuirvi mediante:

- la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso la Casa di Riposo (rendita vitalizia);
- la costituzione a favore del Comune di ipoteca di I ° grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito vantato dal Comune. In tal caso, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto.

Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite.

L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso;

- la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli artt. 978 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune acquisirà tali ulteriori diritti solo qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

ART. 8

AGGIORNAMENTO ANNUALE SITUAZIONE ECONOMICA

Ogni anno, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, che verranno comunque svolti in caso di mancato e tempestivo adempimento da parte delle persone obbligate. L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.

Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'istituzionalizzazione, tutte le uscite dell'ospite dalla Casa di Riposo a cura e spese dell'ospite stesso o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e dei concorsi di cui ai precedenti articoli.

ART. 9

ASSUNZIONE IMPEGNATIVA DI RICOVERO

La Giunta comunale, esaminata la documentazione di cui ai precedenti articoli e la relazione attestante la situazione socio-economica della persona acquisita dal servizio sociale di zona, effettuati se del caso i necessari controlli, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati e constatato che il ricovero in Casa di Riposo costituisce soluzione idonea per le necessità del soggetto assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune. All'atto del decesso dell'ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la Casa di Riposo interessata a comunicare al Comune stesso, eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.